

L'Agenda

del mese di ottobre 2020

PROROGA VALIDITÀ DURC INPS - Messaggio n. 2998 del 30/07/2020 e INAIL

L'INPS, con questo messaggio recepisce la disposizione, introdotta in fase di conversione in legge del decreto Rilancio, in base alla quale i Durc conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

I Durc On Line con scadenza compresa tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, rientrano infatti tra i documenti cui la legge (art. 103 comma 2 del decreto Cura Italia n. 18/20) riconosce un'estensione di validità di 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Il messaggio precisa che, tenuto conto che lo stato di emergenza è stato dichiarato il 31 gennaio 2020 e per sei mesi (con scadenza al 31 luglio 2020), la validità dei Durc che riportano nel campo «Scadenza validità» una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 è da ritenersi automaticamente estesa fino al 29 ottobre 2020. Tuttavia l'INPS in questa nota non considera che lo stato di emergenza valido su tutto il territorio italiano è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020, per cui anche i Durc godranno di un nuovo differimento della scadenza fino al 90° giorno successivo, vale a dire fino al 13 gennaio 2021.

Inoltre nello stesso messaggio, l'INPS annuncia un adeguamento delle procedure informatiche di richiesta del Durc On Line, implementata per consentire, attraverso la funzione Consultazione, in mancanza di un documento attestante la regolarità contributiva denominato Durc On Line in corso di validità, l'acquisizione dell'ultimo già emesso che riporta nel campo di scadenza validità una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, con validità prorogata fino al 29 ottobre 2020.

Anche l'INAIL ricalca quanto comunicato dall'Istituto previdenziale, ribadendo che nell'ambito dei procedimenti in cui

è richiesto il possesso del Durc, tutti i Durc On Line con data di fine validità compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 sono ritenuti validi fino al 29 ottobre 2020, senza necessità di procedere ad una nuova interrogazione e precisa analogamente all'INPS che nella funzione Consultazione del servizio Durc, oltre ad essere disponibili i Durc in corso di validità, può acquisirsi l'ultimo Durc On Line già emesso che riporta nel campo apposito di scadenza validità una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, con validità prorogata al 29 ottobre 2020.

I PERIODI DI GUIDA E RIPOSO NEL PACCHETTO MOBILITÀ Regolamento (UE) 2020/1054 del 15/07/2020 pubblicato sulla GUUE L249 del 31/07/2020

Con la pubblicazione sulla GUUE L249 del 31 luglio 2020, è in vigore dal 20 agosto scorso l'insieme dei Regola-

menti e direttive che costituiscono il cosiddetto "Pacchetto mobilità UE". Pertanto sono state introdotte importanti modifiche alle norme sul trasporto stradale di merci, in particolare quelle sui tempi di guida e di riposo, tachigrafo intelligente, accesso alla professione e al mercato, distacco, cabotaggio e trasporti combinati, con tempistiche differenziate riguardo alla loro entrata in vigore.

Ad esempio quelle riguardanti le modifiche al Regolamento (UE) n. 165/2014 e in particolare l'obbligo di "tachigrafo intelligente" entreranno in vigore tra 3 e 4 anni, a seconda della tipologia di veicolo (tachigrafo analogico, digitale di prima generazione, ecc), quelle sull'accesso alla professione e al mercato sono oggetto di successiva disamina in dettaglio.

Le sole modifiche attualmente operative sono quelle relative ai periodi di guida e riposo (contenute nel Regolamento (UE) 2020/1054 e che modificano il regolamento CE n. 561/2006). Riguardano alcuni punti fondamentali del settore, vediamooli.

Multipresenza. il conducente in situazione di multipresenza può effettuare un'interruzione di 45 minuti in un veicolo guidato da altro conducente, a condizione che chi effettua l'interruzione non sia impegnato ad assistere il conducente che guida il veicolo.

Alternanza periodi di riposo settimanale regolare (45ore) e ridotti (24ore) nei trasporti internazionali. il conducente che effettua trasporti internazionali di merci può godere, al di fuori dello Stato membro di stabilimento, di 2 periodi di riposo settimanale ridotti consecutivi a condizione che, nel corso di 4 settimane consecutive, effettui almeno 4 periodi di riposo settimanale, di cui almeno 2 di riposo settimanale regolari. Si considera che il conducente effettui traspor-

SOMMARIO

- Proroga validità Durc
- I periodi di guida e riposo nel pacchetto mobilità
- Proroga dei termini di validità di CQC e corsi di formazione
- Incentivi per l'acquisto di veicoli
- Accesso alla professione e al mercato
- Rinnovo e graduatoria CEMT 2021
- Rinnovo iscrizione all'Albo gestori ambientali

ti internazionali se inizia i 2 periodi di riposo settimanale ridotti consecutivi al di fuori dello Stato membro di stabilimento del datore di lavoro e al di fuori del Paese in cui si trova il luogo di sua residenza.

Riposo settimanale. ogni eventuale periodo ridotto di riposo settimanale è compensato da un periodo di riposo equivalente, effettuato integralmente entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione. Qualora siano stati effettuati consecutivamente 2 periodi di riposo settimanale ridotti, il successivo periodo di riposo settimanale è preceduto da un periodo di riposo svolto a compensazione dei 2 suddetti periodi di riposo settimanale ridotti.

Flessibilità. il conducente, in circostanze eccezionali e a certe condizioni, può avvalersi di una certa flessibilità negli orari, in particolare:

- può superare di 1 ora al massimo, il periodo di guida giornaliero e settimanale al fine di raggiungere la sede di attività del datore di lavoro o il proprio luogo di residenza per effettuare un periodo di riposo settimanale;
- può superare di 2 ore al massimo, il periodo di guida giornaliero e settimanale, purché abbia osservato un'interruzione di 30 minuti consecutivi prima del periodo di guida aggiuntivo al fine di raggiungere la sede di attività del datore di lavoro o il proprio luogo di residenza per effettuare un periodo di riposo settimanale regolare.

In questi casi, sul foglio di registrazione dell'apparecchio di controllo, nel tabulato dell'apparecchio di controllo o nel registro di servizio, il conducente deve riportare il motivo della deroga all'orario al massimo nel momento in cui raggiunge la destinazione o il punto di sosta. Ogni eventuale periodo di estensione va compensato da un periodo di riposo equivalente, effettuato interamente assieme ad altri eventuali periodi di riposo entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione.

Divieto di riposo settimanale regolare in cabina. non si possono consumare a bordo del veicolo i periodi di riposo settimanale regolare (45 ore) e quelli superiori a 45 ore, effettuati a compensazione di precedenti periodi di

riposo settimanale ridotti, ma devono svolgersi in un alloggio adeguato, che tenga conto delle specificità di genere e sia dotato di adeguate attrezzature per il riposo e appropriati servizi igienici. Le spese eventualmente sostenute per l'alloggio al di fuori dal veicolo sono a carico del datore di lavoro.

Organizzazione attività conducenti. le imprese devono organizzare l'attività dei conducenti in modo tale da consentir loro di tornare alla sede di attività del datore di lavoro o nel luogo di residenza nell'arco di 4 settimane consecutive, al fine di effettuare almeno 1 periodo di riposo settimanale regolare o 1 periodo di riposo settimanale superiore a 45 ore effettuato a compensazione di 1 periodo di riposo settimanale ridotto. Qualora il conducente abbia effettuato 2 periodi di riposo settimanale ridotti consecutivi, l'impresa organizza l'attività del conducente in modo che questi possa tornare alla sede di attività del datore di lavoro o nel luogo di residenza prima dell'inizio del periodo di riposo settimanale regolare superiore a 45 ore effettuato a compensazione. L'impresa è tenuta a conservare presso i propri locali la documentazione conforme e ad esibirla, a richiesta, alle autorità di controllo.

Veicolo trasportato da nave/treno. il conducente a bordo di un veicolo trasportato da una nave o da un convoglio ferroviario e che effettua un periodo di riposo giornaliero regolare o un periodo di riposo settimanale ridotto, può effettuare altre due attività al massimo e per non più di 1 ora complessiva, avendo a disposizione una cabina letto, una branda o una cuccetta. Per fruire della deroga la durata prevista della tratta marittima/ferroviaria deve essere pari almeno a 8 ore e il conducente deve disporre di una cabina letto. Le norme del regolamento, relative al controllo dell'attività di guida e riposo (che passano dagli attuali 28 giorni ai 56 giorni) entrano invece in vigore il 31 dicembre 2024.

PROROGA DEI TERMINI DI VALIDITÀ DI CQC E CORSI DI FORMAZIONE MIT. Circolare del 27/08/2020 - Decisione (UE) 2020/1219 della Commissione del 20/08/2020

Con questa circolare, la Direzione Generale della Motorizzazione del MIT ha

fornito ulteriori aggiornamenti sulla facoltà di proroga di periodi determinati, concessa dall'UE all'Italia in materia di CQC e dei relativi corsi di formazione. Il termine di cessazione dello stato di emergenza per quanto riguarda i documenti e le abilitazioni va fatto risalire al 31 luglio 2020 e dunque la proroga di 90 gg porta i termini di validità alla data del 29 ottobre 2020.

Per l'attività di formazione periodica da parte del titolare di un certificato di idoneità professionale (direttiva 2003/59/CE) e della validità della CQC, la Commissione UE, con decisione del 20 agosto 2020 C (2020) 5591final, pubblicata su GUCE L277 del 26 agosto 2020, ha autorizzato l'Italia ad applicare una proroga di 4 mesi del periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 ed il 31 agosto 2020, in quanto ha ritenuto impraticabile fino al 31 dicembre 2020 la partecipazione ai corsi di formazione periodica ed il rinnovo delle CQC per le misure adottate anti Covid-19 (essendo peraltro stata sospesa l'attività formativa tra il 9 marzo e il 28 maggio 2020, ripresa soltanto nella prima settimana di giugno 2020).

Vediamo in dettaglio le principali proroghe.

Patenti di guida. In Italia, come su tutto il territorio dell'UE, la validità delle patenti di guida rilasciate dagli altri Stati membri con scadenza compresa tra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, è prorogata di 7 mesi decorrenti dalla scadenza annotata su ciascuna di esse, esclusi ovviamente i Paesi che non hanno aderito a tale disposizione.

Invece, le patenti rilasciate in Italia seguono uno specifico regime:

- -se patenti con data di scadenza di validità compresa nel periodo dal 1° febbraio 2020 al 31 maggio 2020, mantengono la loro validità, per il solo territorio italiano, sino al 31 dicembre 2020, mentre sul territorio degli altri Paesi dell'UE godono della proroga di validità di 7 mesi, decorrenti dalla scadenza annotata su ciascuna di esse;
- se patenti con termine di scadenza compreso tra il 1° giugno 2020 e il 31 agosto 2020, il termine è prorogato di 7 mesi, decorrenti dalla scadenza annotata su ciascuna di esse;
- se patenti con data di validità scaduta al 31 gennaio 2020 oppure compresa nel periodo dal 1° settembre 2020 al 30 dicembre 2020, man-

novità normative

tengono la loro validità, per il solo territorio italiano, sino al 31 dicembre 2020.

CQC e certificati di abilitazione professionale. L'Italia è autorizzata ad applicare la proroga di 7 mesi (prevista dall'art. 2 del Regolamento (UE) 2020/698) non soltanto alle CQC in scadenza nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 ed il 31 agosto 2020, ma anche a quelle in scadenza dal 1° settembre 2020 al 31 dicembre 2020. La circolare precisa che, sentito anche il Ministero dell'Interno, su tutto il territorio dell'UE, Italia compresa, la validità delle CQC rilasciate da un diverso Paese membro con scadenza compresa nel periodo dal 1° febbraio 2020 al 31 agosto 2020, va prorogata di 7 mesi decorrenti dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione.

Per quanto riguarda, invece, le CQC rilasciate in Italia bisogna distinguere:

- se CQC con scadenza compresa nel periodo dal 1° febbraio 2020 al 29 marzo 2020, mantengono la loro validità, per il solo territorio italiano, sino al 29 ottobre 2020, mentre sul territorio degli altri Paesi dell'UE, sono prorogate di validità per 7 mesi dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione prevista dal Regolamento;
- se CQC con scadenza compresa nel periodo dal 30 marzo 2020 al 31 dicembre 2020, il termine di scadenza è prorogato di 7 mesi decorrenti dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione (così art. 1 della decisione della Commissione C(2020) 559final, più favorevole alla norma nazionale);
- se CQC con scadenza il 31 gennaio 2020, mantengono la loro validità, per il solo territorio italiano, per i 90 giorni successivi alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza (fino al 29 ottobre 2020). Il termine del 31 gennaio 2020, infatti, non è ricompreso nelle previsioni delle disposizioni comunitarie.

I certificati di abilitazione professionale, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (fino al 29 ottobre 2020).

Gli attestati dei corsi per il conseguimento o per il rinnovo dei certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose, in scadenza tra

il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (fino al 29 ottobre 2020).

Per i certificati di formazione dei conducenti di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose (ADR) bisogna distinguere:

- se in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 29 febbraio 2020, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (cioè fino al 29 ottobre 2020);
- se in scadenza tra il 1° marzo 2020 ed il 1° novembre 2020, conservano la loro validità fino al 30 novembre 2020, in base all'Accordo Multilaterale ADR M324 nell'ambito dei trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti dell'ADR che lo hanno sottoscritto. I documenti sono rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari dimostrano di aver frequentato un corso di aggiornamento (ai sensi dell'8.2.2.5 ADR) e hanno superato l'esame prima del 1° dicembre 2020;
- se in scadenza tra il 1° marzo 2020 ed il 31 luglio 2020, al di fuori dell'ambito di applicazione dell'Accordo Multilaterale ADR M324 conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, cioè fino al 29 ottobre 2020; Per gli attestati di formazione dei consulenti trasporti di merci pericolose (ADR), bisogna distinguere:
- se in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 29 febbraio 2020, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sempre quindi fino al 29 ottobre 2020;
- se in scadenza tra il 1° marzo 2020 ed il 1° novembre 2020, conservano la loro validità fino al 30 novembre 2020, ai sensi dell'Accordo Multilaterale ADR M324 nell'ambito dei trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti dell'ADR che lo hanno sottoscritto. I documenti sono rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originaria, se i titolari hanno superato l'esame (dell'1.8.3.16.2 ADR) prima del 1° dicembre 2020;

- se in scadenza tra il 1° marzo 2020 ed il 31 luglio 2020, al di fuori dell'ambito di applicazione dell'Accordo M324, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza cioè fino al 29 ottobre 2020.

Attestazioni sanitarie. Gli attestati rilasciati ai conducenti (ai sensi dell'art. 115, del CDS) di 65 anni compiuti, per guidare autotreni ed autoarticolati, la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 ton., in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza cioè fino al 29 ottobre 2020. Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria CE che hanno compiuto 65 anni di età successivamente al 31 gennaio, possono condurre autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 ton., anche se non abbiano ancora ottenuto l'attestazione della commissione medica locale.

I certificati medici, rilasciati dai sanitari per il conseguimento della patente di guida, il cui termine di scadenza trimestrale (se emesso da un medico monocratico), o semestrale (se emesso da una commissione medica locale) per poter essere allegati ad una istanza di conseguimento della patente di guida, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità sempre per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, quindi fino al 29 ottobre 2020. I permessi provvisori di guida, rilasciati ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi ad accertamento sanitario presso le commissioni mediche locali, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i consueti 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza cioè fino al 29 ottobre 2020.

INCENTIVI PER L'ACQUISTO DI VEICOLI MIT- Decreto Direttoriale del 7/08/2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 206 del 19/08/2020

Con questo decreto, il ministero ha comunicato agli interessati come e quando presentare la domanda per ottene-

re gli incentivi per l'acquisto di nuovi veicoli da trasporto, rendendo note le disposizioni attuative per distribuire le risorse destinate agli investimenti al settore per il biennio 2020-2021, come da precedente decreto (del 12 maggio scorso).

Vediamo le principali indicazioni.

Periodi di distribuzione incentivi.

I periodi previsti per la distribuzione degli incentivi sono due:

- dal 1° ottobre 2020 al 16 novembre 2020;
- dal 14 maggio 2021 al 30 giugno 2021.

Domanda e procedimento. Per ogni periodo previsto, l'impresa può presentare una sola domanda di incentivo relativa anche a più tipologie di investimenti.

Con la domanda di ammissione si avvia il procedimento per ottenere i benefici distinto in due fasi:

1. fase di prenotazione, destinata a riservare al soggetto gestore (RAM Spa) l'importo riconosciuto alle imprese richiedenti l'incentivo, sulla sola base del contratto di acquisizione del veicolo, da allegarsi alla domanda;
2. fase di rendicontazione analitica dei costi di acquisizione dei beni oggetto di investimento.

Risorse. Le risorse finanziarie, ammontano a 122.225.624 euro, e sono equamente distribuite nei due periodi di incentivazione. RAM Spa predispone una piattaforma in cui vengono via via conteggiate e aggiornate costantemente gli investimenti ammessi a incentivo distinguendo le singole tipologie di investimento. Anche se si esauriscono i fondi, ugualmente le imprese potranno continuare a presentare le domande, che però vengono accettate con riserva. In caso di successiva ulteriore disponibilità di risorse, le domande accettate con riserva saranno istruite sulla base dell'ordine di presentazione fino ad esaurimento delle risorse stesse.

Beneficiari e liste. Le domande di incentivi possono essere presentate dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi e da strutture societarie risultanti dall'aggregazione di tali imprese.

La domanda, una volta depositata, ha valore di prenotazione per i due periodi di incentivazione. Le liste delle doman-

de pervenute e i contatori delle somme disponibili, aggiornati periodicamente, sono visibili all'indirizzo: www.ramspa.it/contributi-gli-investimenti-vii-edizione

Termini e modalità. Le domande vanno presentate:

- dalle ore 10.00 del 1° ottobre 2020 ed entro e non oltre le ore 8.00 del 16 novembre 2020;
- dalle ore 10.00 del 14 maggio 2021 ed entro e non oltre le ore 8.00 del 30 giugno 2021.

La presentazione deve avvenire esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (PEC) dell'impresa, all'indirizzo ram.investimenti2020@legalmail.it.

Se l'impresa, all'esito dell'istruttoria sulla rendicontazione, non ha perfezionato gli investimenti dichiarati per il primo periodo di incentivazione, non può presentare domanda per il secondo.

L'istanza va inviata unitamente alla seguente documentazione:

- modello di istanza debitamente compilato, firmato con firma digitale dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa, reperibile sul sito di RAM a partire dal 21 settembre 2020 (www.ramspa.it/contributi-gli-investimenti-vii-edizione);
- copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante o procuratore dell'impresa;
- copia del contratto di acquisizione dei beni oggetto d'incentivazione, comprovante quanto dichiarato nel modello di istanza, con data successiva al 28 luglio 2020 (vale a dire il giorno in cui il decreto 203/2020 è entrato in vigore) e sottoscritto dalle parti.

L'ordine di prenotazione viene redatto secondo la data e l'ora di invio dell'istanza inoltrata dall'impresa.

RAM Spa pubblica l'elenco delle domande pervenute, a prescindere dalla regolarità formale, sottoposta a successiva verifica. Per le domande pervenute nel primo periodo l'elenco sarà pubblicato entro il 1° dicembre 2020, mentre per quelle del secondo periodo sarà pubblicato entro il 15 luglio 2021.

Per ogni periodo di incentivazione, l'accesso all'elenco delle domande pervenute, che costituisce anche l'ordine di priorità acquisito, sarà pubblicato il link sul sito web del MIT nella sezione "autotrasporto" - "contributi ed incentivi

per l'anno 2020". L'impresa può eventualmente annullare l'istanza inoltrata e trasmetterne un'altra in sostituzione, ma ovviamente ciò comporterà una nuova posizione in graduatoria.

Prova dell'investimento.

L'investimento andava avviato dal 28 luglio scorso, le imprese devono perfezionarlo caricando sulla piattaforma informatica oltre alla documentazione tecnica, anche la prova documentale dell'integrale pagamento del prezzo con produzione della relativa fattura debitamente quietanzata, da cui risulti il prezzo del bene e, per gli acquisti acquisizioni di rimorchi e semirimorchi, anche il prezzo pagato per i dispositivi innovativi.

Le imprese che hanno presentato istanza devono inviare la documentazione richiesta per la rendicontazione entro orari e giorni indicati, a seconda del periodo scelto di incentivazione.

La piattaforma informatica sarà resa nota sui seguenti siti web del MIT e di RAM : www.mit.gov.it/documentazione/autotrasporto-merci-contributi-ed-incentivi-per-lanno-2020-formazione-e-investimenti www.ramspa.it/contributi-gli-investimenti-vii-edizione.

Le credenziali di accesso alla piattaforma sono trasmesse all'interessato all'indirizzo PEC dell'impresa.

Se l'acquisto vien fatto con leasing finanziario, va data prova del pagamento dei canoni in scadenza alla data ultima per l'invio della documentazione.

L'acquisto di veicoli non può avvenire all'estero, né va favorito quello di veicoli a chilometri zero già immatricolati all'estero e poi reimmatricolati in Italia.

Nel caso di acquisto di veicolo EuroVI, la contestuale rottamazione va fatta dal medesimo soggetto, nel periodo compreso fra il 28 luglio 2020 e il termine ultimo previsto per la presentazione della rendicontazione di ciascun periodo di incentivazione.

Istruttoria e rendicontazione. Le imprese che hanno presentato istanza di prenotazione provvedono a trasmettere tutta la documentazione dell'avvenuto perfezionamento dell'investimento:

- entro e non oltre il termine del 30 aprile 2021, per il primo periodo di incentivazione;
- entro e non oltre il termine del 15 dicembre 2021, per il secondo periodo di incentivazione. Se l'ente gestore

delle novità normative

RAM SpA nella rendicontazione riscontra carenze, può richiedere all'impresa, tramite PEC, le opportune integrazioni che devono pervenire entro un termine perentorio di 15 giorni dalla richiesta, in mancanza o se la risposta risulta insoddisfacente, l'istruttoria si conclude e l'impresa può essere esclusa dall'incentivo.

ACCESSO ALLA PROFESSIONE E AL MERCATO

Pacchetto mobilità UE pubblicato su GUUE L249 del 31/07/2020 - Regolamento n.2020/1055 del 15/07/2020 (con modifiche a Regolamenti n.1071-1072/2009)

Il pacchetto mobilità contiene, come detto, alcune importanti modifiche nel settore del trasporto merci e in materia di accesso alla professione e al mercato (Regolamento n.2020/1055). Queste ultime si applicano con tempi diversi, in particolare:

- 21 febbraio 2022, le norme sull'accesso alla professione ed al mercato comprese quelle sul cabotaggio;
- 21 maggio 2022, le norme sull'accesso alla professione ed al mercato per veicoli di peso non superiore a 3,5 ton impiegati nei trasporti internazionali. Vediamo più in dettaglio le principali innovazioni in materia di accesso alla professione al mercato.

Ambito di applicazione. Il Regolamento, abbassando la soglia dell'ambito di applicazione, fa ora riferimento anche al trasporto con veicoli di peso complessivo pari o superiore a 2,5 ton e fino alle 3,5 ton utilizzati in trasporto internazionale. La disposizione diventa operativa dopo 21 mesi dall'entrata in vigore del Regolamento.

Gli Stati membri possono comunque prevedere e adottare nel rispettivo ambito interno soglie inferiori di applicazione.

Il Regolamento inoltre introduce una nuova definizione, quella di "trasporto non commerciale", considerando tale qualsiasi trasporto su strada che non rientri nel trasporto per conto terzi o per conto proprio, per il quale non sia percepita alcuna retribuzione diretta o indiretta e che non generi direttamente o indirettamente alcun reddito per il conducente del veicolo o per altri e non sia connesso a un'attività professionale.

Requisito dello stabilimento. Per contrastare il fenomeno delle imprese c.d.

"caselle postali", si prevede che l'impresa debba disporre di locali liberamente accessibili all'autorità di controllo e in cui siano disponibili tutti i documenti relativi all'attività di trasporto effettivamente svolta.

L'impresa deve avere partita IVA, essere assoggettata all'imposta sui redditi e iscritta nel registro delle società commerciali nello Stato di stabilimento.

L'impresa è soggetta ad autorizzazione all'esercizio dell'attività e deve disporre di uno o più veicoli immatricolati o messi in circolazione, utilizzati in conformità alla normativa dello Stato membro.

L'attività deve essere svolta in maniera continuativa, l'impresa deve disporre di un numero di autisti e veicoli proporzionato al volume dei trasporti eseguiti e personale d'ufficio proporzionato oltre a un gestore dei trasporti reperibile durante il normale orario di ufficio.

Peraltro deve disporre delle "attrezzature tecniche necessarie" (aree di parcheggio dei veicoli).

I veicoli devono ritornare presso l'impresa o le sue filiali nel Paese di stabilimento, almeno ogni 8 settimane dalla partenza, mentre l'autista deve far rientro in sede o presso la propria residenza almeno ogni 4 o 3 settimane, a seconda dell'alternanza dei riposi settimanali normali o ridotti.

Requisito di onorabilità. Il requisito dell'onorabilità può venir meno in caso di contrasto con norme di diritto tributario e per violazioni in tema di distacco, di contratti commerciali e di cabotaggio.

Tra i soggetti che possono perdere tale requisito rientra una nuova figura, quella del "direttore esecutivo" come gestore, amministratori, ecc.

Le categorie e i tipi di infrazione più frequenti e il loro livello di gravità sono stabiliti dalla Commissione UE; la frequenza del reiterarsi delle infrazioni considerate "gravi", deve tener conto anche del numero dei veicoli.

Requisito di idoneità finanziaria. Il requisito è assolto laddove l'impresa sia in grado di adempiere agli obblighi finanziari incombenti nel corso dell'esercizio contabile annuale.

Gli importi sono stati ridotti per i veicoli di oltre 2,5 ton e fino a 3,5 ton: 1.800 € per il primo veicolo a motore; 900 € per ogni veicolo successivo.

Gli importi, invece, per i veicoli di oltre 3,5 ton sono rimasti invariati: 9.000 € per il primo veicolo a motore; 5.000 €

per i veicoli successivi.

Gli Stati membri possono richiedere che l'impresa, il gestore dei trasporti, o qualsiasi altra persona interessata eventualmente individuata, non abbia pendenze debitorie nei confronti di enti di diritto pubblico, non sia in stato di fallimento né abbia in corso una procedura di insolvenza o di liquidazione.

In assenza di conti annuali certificati per l'anno di registrazione dell'impresa, l'autorità competente ammette che l'impresa dimostri la propria idoneità finanziaria attraverso un'attestazione, come una garanzia bancaria, o un documento rilasciato da un istituto finanziario che stabilisce l'accesso al credito a nome dell'impresa o altro documento vincolante che provi che l'impresa dispone di tali importi.

Requisito di idoneità professionale.

Gli Stati membri possono promuovere una formazione periodica a intervalli di 3 anni anziché dei precedenti 10, per assolvere al requisito della idoneità professionale e per garantire che i gestori e gli amministratori siano sufficientemente informati degli sviluppi del settore. La riabilitazione del gestore dei trasporti può essere disposta dall'autorità competente non prima che sia trascorso 1 anno dalla data della perdita del requisito dell'onorabilità e - in ogni caso - non prima che il gestore dei trasporti abbia dimostrato di aver conseguito una formazione adeguata per un periodo di almeno 3 mesi o di avere superato un esame. Fino alla riabilitazione, l'attestato di idoneità professionale del gestore dei trasporti dichiarato idoneo non è più valido in alcuno Stato membro.

Date di applicazione del Regolamento.

Le norme sull'accesso alla professione ed al mercato per veicoli di peso non superiore a 2,5 ton. sono applicabili a partire dal 21 maggio 2022. Le norme al momento vigenti negli Stati membri, possono rimanere in vigore.

I veicoli aventi peso complessivo superiore a 2,5 e fino a 3,5 ton. nel 2026 dovranno in ogni caso essere dotati di tachigrafo digitale.

Cabotaggio. In materia di cabotaggio, il Regolamento ha mantenuto invariate le previgenti disposizioni pertanto restano ferme le 3 operazioni entro 7 giorni oppure 1 operazione entro 3 giorni ma nel caso di ingresso con veicolo

RINNOVO E GRADUATORIA CEMT 2021 Decreto dirigenziale n.149 dell'11/09/015.

Il 30 settembre scorso scadeva il termine per la presentazione delle domande di rinnovo e conversione in assegnazione fissa delle autorizzazioni per trasporti in Paesi non-UE; il 31 ottobre il termine ultimo per presentare le domande di rinnovo e di graduatoria CEMT per l'anno 2021.

Con questo decreto, vengono fissati i criteri per ottenere i titoli autorizzativi e la partecipazione alla graduatoria CEMT:

- le imprese finora non effettuate trasporti nell'area non-UE comprese quelle che non hanno mai chiesto autorizzazioni bilaterali a viaggio, entrano in graduatoria con il solo punteggio dato dai veicoli in disponibilità, numero che varia in base alla classe Euro, in relazione alle CEMT da attribuire;
- le imprese che hanno ottenuto autorizzazioni CEMT per graduatoria nel 2020 e non le hanno utilizzate, non possono ottenere il rinnovo delle stesse per il 2021, ma potranno ugualmente partecipare alla graduatoria;
- le uniche autorizzazioni che a causa della Brexit dal 1° gennaio 2021 consentono trasporti da/per il Regno Unito sono i permessi CEMT. Per il 2021 l'Italia ha chiesto di aumentare il proprio contingente di base, componendolo tutto con veicoli EuroVI ed Euro 5, in modo da ottenere il maggior numero possibile di permessi possibili.

Le imprese munite di tali veicoli, se interessate ad ottenere autorizzazioni nel 2021 per eseguire trasporti da/verso la Gran Bretagna, possono presentare domanda di graduatoria CEMT sempre entro il termine ultimo del 31 ottobre.

Vediamo in dettaglio come avviene il rinnovo CEMT e quali siano gli incentivi a carico degli utenti.

Il rinnovo CEMT è subordinato a una serie di condizioni:

- aver effettuato almeno 11 percorsi nei primi 11 mesi dell'anno

vuoto. Nuova invece l'introduzione di un periodo di cd. "raffreddamento" di 4 giorni, successivi ai 7 giorni, durante il quale non è consentito agli operatori di effettuare altre operazioni di cabotaggio nello stesso Stato membro.

Lo scopo della norma è contrastare il cabotaggio sistematico, anche per i veicoli tra 2,5 e 3,5 ton che così possono fare cabotaggio, ma alle stesse regole dei veicoli oltre 3,5 t. Sono inoltre previsti almeno due volte l'anno controlli d'intesa tra Stati membri.

Trasporti combinati. I limiti del cabotaggio sono estesi anche alle tratte stradali iniziali/terminali di un trasporto combinato, al fine di evitare che veicoli rimangano illimitatamente in Paese diverso da quello di stabilimento.

Gli Stati membri possono prevedere periodi più lunghi di 7 giorni per tali trasporti e/o periodi più brevi di 4 giorni come periodo di raffreddamento tra un gruppo di trasporti di cabotaggio e quello successivo, ma devono comunicarlo alla Commissione.

Regime sanzionatorio per i soggetti della filiera

Gli Stati membri possono prevedere sanzioni nei confronti di spedizionieri, contraenti e subcontraenti, per infrazioni nei servizi di trasporto da questi commissionati. In Italia, per esempio, un regime sanzionatorio in materia è già previsto da tempo (D.Lvo 286/2005).

Cooperazione tra Stati membri. Viene estesa al Regolamento n.1071/2009 relativo all'esercizio alla professione di autotrasportatore di merce su strada la cooperazione amministrativa tra Stati membri mediante IMI ("informazione mercato interno"), che attualmente si applica ai servizi nel mercato interno, al riconoscimento delle qualifiche professionali, all'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, al trasporto transfrontaliero su strada di contante in euro tra Stati membri dell'area Euro.



Rimborso IVA - Vantaggi:

- ▶ IVA finanziata in 48 ore o bimensile
- ▶ 99,9% delle domande rimborsate con Vialtis
- ▶ Un solo agente IVA per tutta l'Europa
- ▶ 70 anni di esperienza al tuo servizio

con una media di un percorso/mese con il permesso multilaterale CEMT;

- l'impresa deve disporre di veicoli di classe EuroVI, in numero almeno pari alle autorizzazioni CEMT di cui chiede il rinnovo.

Le imprese che hanno ottenuto CEMT per graduatoria, dovranno dimostrare di aver effettuato un percorso/mese dal momento dell'ottenimento.

Restituzione fogli CEMT. la restituzione dei fogli contenuti nei Libretti di viaggio utilizzati va effettuata entro i 15 gg del mese successivo.

Rinnovo assegnazione fissa autorizzazioni a viaggio. presuppone almeno 24 viaggi effettuati per relazione di traffico (di media 2 percorsi/mese). I viaggi considerati sono quelli da ottobre dell'anno precedente a settembre dell'anno in corso.

Autorizzazioni a viaggio a titolo precario. possono conseguirsi tali autorizzazioni durante l'anno, presentando apposita domanda; la quantità di autorizzazioni ottenibili su singola domanda è rapportata al parco veicolare di proprietà dell'impresa.


Restituzione permessi bilaterali. se restituite al ministero delle Infrastrutture e Trasporti entro e non oltre il 15 ottobre, le autorizzazioni bilaterali utilizzate nel 2020 saranno considerate utilmente ai fini del rinnovo/conversione. In ogni caso vige un obbligo di restituzione delle autorizzazioni ottenute dalle imprese, sia utilizzate che non, una volta scadute; la mancata restituzione delle stesse, comporta infatti la sospensione della domanda di rilascio di ulteriori titoli, per l'anno successivo.

RINNOVO ISCRIZIONE ALL'ALBO GESTORI AMBIENTALI

Albo gestori ambientali. Deliberazione n. 2 del 24/06/2020

Con questa deliberazione, in vigore dal 15 settembre scorso, l'Albo gestori ambientali ha apportato modifiche relative all'efficacia e validità dei provvedimenti di rinnovo dell'iscrizione all'Albo nazionale. In particolare, la modifica riguarda la decorrenza dal giorno successivo al termine di scadenza dell'iscrizione dei provvedimenti di rinnovo dell'iscrizione all'Albo gestori ambientali formalizzati e notificati in data antecedente alla data di scadenza dell'iscrizione in essere.

ANDAMENTO PETROLIO BRENT A 3 MESI



PREZZI EXTRARETE



tendenza

| | NORD | | CENTRO | | SUD E ISOLE | |
|-------------------|------|-----|--------|-----|-------------|-----|
| | min | max | min | max | min | max |
| GASOLIO EURO/000L | 893 | 909 | 899 | 925 | 895 | 926 |



Pedaggi - Vantaggi:

▲ Massimi sconti autostradali e tunnel

▲ Un unico contatto

▲ Myvialtis.com uno strumento gratuito a tua

disposizione per il controllo facile e trasparente del consumo totale dei pedaggi in tutta Europa



ANNIVERSARY

CASSONATO

Trattore + semirimorchio P.T.T. 44 t, prezzo di acquisto € 130.000; consumo 2,9 km/litro.

| Km/ Anno | Costi di Gestione (€/km) | | | | | | | | Totale | Costi personale (€/km) | | Totale |
|-------------|-----------------------------|-------------------|------------------------|------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|------------|--------|---------------------------|-------------------|--------|
| | Ammorta- mento | Gasolio (+IVA) | Lubrificanti AdBlue | Pneumatici | Manuten- zione | Collaudi/ tassa di possesso | Assicure- zioni | Autostrade | | Autista | Straord Trasf. | |
| 40.000 | 0,6500 | 0,3550 | 0,0250 | 0,0910 | 0,0480 | 0,0210 | 0,3040 | 0,1250 | 1,6190 | 1,0200 | 0,2050 | 2,8440 |
| 60.000 | 0,4330 | 0,3550 | 0,0250 | 0,0910 | 0,0320 | 0,0140 | 0,2030 | 0,1250 | 1,2780 | 0,6800 | 0,1370 | 2,0950 |
| 80.000 | 0,3250 | 0,3550 | 0,0250 | 0,0910 | 0,0240 | 0,0110 | 0,1520 | 0,1250 | 1,1080 | 0,5100 | 0,1030 | 1,7210 |
| 100.000 | 0,2600 | 0,3550 | 0,0250 | 0,0910 | 0,0190 | 0,0080 | 0,1216 | 0,1250 | 0,0046 | 0,4080 | 0,0820 | 1,4946 |

CISTERNATO

Trattore + semirimorchio P.T.T. 44 T, prezzo di acquisto € 192.000; consumo 3,1 km/litro.

| Km/ Anno | Costi di Gestione (€/km) | | | | | | | | Totale | Costi personale (€/km) | | Totale |
|-------------|-----------------------------|-------------------|------------------------|------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|------------|--------|---------------------------|-------------------|--------|
| | Ammorta- mento | Gasolio (+IVA) | Lubrificanti AdBlue | Pneumatici | Manuten- zione | Collaudi/ tassa di possesso | Assicure- zioni | Autostrade | | Autista | Straord Trasf. | |
| 40.000 | 0,8000 | 0,3320 | 0,0250 | 0,0910 | 0,0720 | 0,0590 | 0,3860 | 0,1340 | 1,8990 | 1,1730 | 0,2050 | 3,2770 |
| 60.000 | 0,5330 | 0,3320 | 0,0250 | 0,0910 | 0,0480 | 0,0390 | 0,2570 | 0,1340 | 1,4590 | 0,7820 | 0,1370 | 2,3780 |
| 80.000 | 0,4000 | 0,3320 | 0,0250 | 0,0910 | 0,0360 | 0,0290 | 0,1930 | 0,1340 | 1,2400 | 0,5870 | 0,1030 | 1,9300 |
| 100.000 | 0,3200 | 0,3320 | 0,0250 | 0,0910 | 0,0290 | 0,0240 | 0,1540 | 0,1340 | 1,1090 | 0,4690 | 0,0820 | 1,6600 |

Fonte: Ufficio Studi Federtrasporti


AGOSTO 2020

Nel mese oggetto di analisi, e più in generale nel corso del periodo estivo, si è assistito ad una sostanziale stabilità del prezzo del carburante, in termini sia assoluti che ponderati, con lievissimi movimenti al ribasso e con maggiori scostamenti, sempre in diminuzione, in caso di esame dei primi otto mesi del corrente esercizio. Si rimane ora in attesa di quanto potrà avvenire durante il prossimo autunno, caratterizzato dalle note incertezze derivanti dall'attuale emergenza pandemica. Non si sono registrate modifiche alle altre voci di costo.

L'AGENDA DEL MESE SI STACCA, SI PIEGA, SI LEGGE E SI CONSERVA



1. STACCA



2. PIEGA



3. TAGLIA



4. LEGGI



5. CONSERVA